# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1442)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRACASSI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1981

Rifinanziamento della legge 4 gennaio 1968, n. 5, concernente l'eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani costruiti in Abruzzo a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915

Onorevoli Senatori. — Con la legge n. 5 del gennaio 1968 il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a costruire, nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 gennaio 1915, alloggi da destinare ai nuclei familiari che a quell'epoca risultavano ancora sistemati in baracche ovvero in edifici fatiscenti.

La successiva legge 25 novembre 1971, n. 1072, ha dettato norme integrative della predetta legge n. 5, autorizzando una ulteriore spesa di 2 miliardi 390 milioni, con la quale si riteneva di poter completare il programma di costruzione degli alloggi.

I sensibili incrementi di costo intervenuti negli anni scorsi, a seguito dell'accentuarsi del processo inflattivo, hanno impedito che il programma stesso potesse essere completato.

Si rende perciò necessario un rifinaziamento della legge del 1968 con uno stanziamento aggiuntivo di lire 5 miliardi, come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Si raccomanda al Senato l'approvazione del provvedimento che potrà consentire, a distanza di circa 70 anni dagli eventi sismici che colpirono duramente il territorio della Marsica, una dignitosa e confortevole sistemazione di nuclei familiari che permangono in una situazione abitativa quanto mai precaria.

# LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ai fini del completamento del programma di costruzione di alloggi popolari in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

## Art. 2.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.